2024/1543

31.5.2024

TRADUZIONE

Accordo tra l'Unione europea e l'Agenzia spaziale europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

e

L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, in seguito denominata «ESA» (*European Space Agency*),

in seguito denominate congiuntamente «parti»,

VISTO il trattato sull'Unione europea,

VISTA la convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea, conclusa a Parigi il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980,

VISTO l'accordo tra gli Stati parti della convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia spaziale europea relativo alla protezione e allo scambio di informazioni classificate, concluso a Parigi il 19 agosto 2002 ed entrato in vigore il 23 giugno 2003,

CONSIDERANDO CHE le parti condividono l'obiettivo di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza,

CONSIDERANDO CHE le parti convengono che è opportuno sviluppare la cooperazione reciproca su questioni di interesse comune in materia di sicurezza e che il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio dell'ESA hanno approvato, il 22 maggio 2007, una risoluzione sulla politica spaziale europea che sottolinea, tra l'altro, la necessità di migliorare le sinergie nel settore della sicurezza,

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate tra le parti,

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate delle parti, nonché lo scambio di tali informazioni,

RICONOSCENDO CHE l'ESA può avere necessità di creare informazioni classificate UE nel contesto di taluni programmi dell'Unione,

CONSAPEVOLI del fatto che tale accesso, tale scambio e tale creazione di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Al fine di soddisfare l'obiettivo di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo tra l'Unione e l'ESA sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate si applica alle informazioni classificate definite nell'articolo 2, fornite da una parte («parte fornitrice») all'altra («parte ricevente») o tra esse scambiate.

Articolo 2

Definizione di informazioni classificate

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale, in qualsiasi forma:

a) di cui una delle parti consideri necessaria la protezione, in quanto la perdita o la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare in varia misura gli interessi dell'ESA o di uno o più dei suoi Stati membri oppure gli interessi dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; e

b) che sono contrassegnati conformemente alla tabella di equivalenza riportata nelle modalità di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Parti dell'accordo

1. Il presente accordo si applica all'Unione e all'ESA.

2. Ai fini del presente accordo, per «Unione» si intende il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea («Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, la Commissione europea, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE»).

Articolo 4

Autorità di sicurezza competenti

1. Ai fini del presente accordo, le autorità di sicurezza competenti sono:

a) per l'ESA, il servizio di sicurezza dell'ESA, sotto l'autorità del direttore generale dell'ESA;

b) per l'Unione:

i) la direzione Prevenzione e Sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità;

ii) la direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione europea, sotto l'autorità del membro della Commissione responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza; e

iii) la direzione Sicurezza e servizi istituzionali del SEAE, sotto l'autorità del segretario generale del SEAE.

2. Le autorità di sicurezza competenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono modalità di attuazione al fine di definire le norme per la protezione e la salvaguardia reciproche delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo («modalità di attuazione»), comprese le informazioni classificate UE («ICUE») create dall'ESA conformemente all'articolo 6.

3. Per l'ESA le modalità di attuazione sono soggette all'approvazione del Consiglio dell'ESA.

4. Per l'Unione le modalità di attuazione sono soggette all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 5

Principi di sicurezza

Ciascuna parte:

a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate dell'altra parte oggetto del presente accordo conformemente al presente accordo e alle proprie disposizioni normative e regolamentari applicabili;

b) assicura che le informazioni classificate fornite dall'altra parte o con essa scambiate a norma del presente accordo mantengano la classifica di sicurezza a esse attribuita dalla parte fornitrice e non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice; la parte ricevente protegge e salvaguarda tali informazioni classificate conformemente alle proprie disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza per le informazioni classificate cui è attribuita una classifica di sicurezza equivalente;

c) si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate oggetto del presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dalla parte fornitrice, salvo previo consenso scritto della parte fornitrice;

d) non divulga le informazioni classificate oggetto del presente accordo a terzi o a istituzioni o organismi dell'Unione diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo previo consenso scritto della parte fornitrice;

e) non consente l'accesso alle informazioni classificate oggetto del presente accordo a persone, a meno che queste non abbiano una necessità di conoscere e, se del caso, non siano in possesso di un nulla osta di sicurezza sino al livello necessario;

f) assicura che tutte le persone con accesso alle informazioni classificate oggetto del presente accordo siano informate della loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle stesse in conformità delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

g) garantisce che le informazioni classificate oggetto del presente accordo siano trattate e conservate in strutture dotate dell'adeguata sicurezza e che siano controllate e protette in conformità delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Articolo 6

Creazione di informazioni classificate ue da parte dell'ESA

1. Ove l'attuazione di un programma dell'Unione richieda la creazione di ICUE da parte dell'ESA, quest'ultima crea ICUE conformemente alle condizioni specificate nelle modalità di attuazione.

2. Ai fini del presente accordo, le ICUE create dall'ESA a norma del paragrafo 1 sono protette dall'ESA, che agisce in qualità di parte ricevente, conformemente ai principi di sicurezza di cui all'articolo 5.

Articolo 7

comunicazione e divulgazione di informazioni classificate

1. Le informazioni classificate sono comunicate o divulgate dalla parte fornitrice alla parte ricevente solo conformemente al principio del controllo dell'originatore.

2. Per la comunicazione o divulgazione di informazioni classificate a destinatari diversi da quelli di cui all'articolo 3 è necessaria una decisione della parte ricevente previo consenso scritto della parte fornitrice, conformemente al principio del controllo dell'originatore quale definito nelle rispettive disposizioni normative e regolamentari delle parti in materia di sicurezza.

3. Ai fini dei paragrafi 1 o 2 non è consentita alcuna comunicazione generica di informazioni classificate, a meno che le parti non abbiano concordato e stabilito procedure relative a talune categorie di informazioni.

4. Nessuna disposizione del presente accordo costituisce una base per la comunicazione obbligatoria di informazioni classificate tra le parti.

5. Le informazioni classificate oggetto del presente accordo sono fornite a un contraente o potenziale contraente solo previo consenso scritto della parte fornitrice o sulla base di istruzioni emanate a tal fine dalla parte fornitrice. Prima di divulgare informazioni classificate a un contraente o potenziale contraente, la parte ricevente verifica che il contraente o potenziale contraente disponga, se del caso, del prescritto nulla osta di sicurezza delle imprese per sé stesso e dei nulla osta di sicurezza appropriati per il proprio personale che necessita dell'accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Sicurezza del personale

1. Le parti assicurano che tutte le persone che nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali debbono avere accesso a informazioni classificate, fornite o scambiate a norma del presente accordo, o le cui funzioni o mansioni possono consentire loro l'accesso a tali informazioni, siano in possesso di un nulla osta di sicurezza, ove richiesto, prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono attuate conformemente alle rispettive disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza, anche per determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, può avere accesso alle informazioni classificate.

Articolo 9

Cooperazione in materia di sicurezza

1. Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate oggetto del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di sicurezza competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle modalità di attuazione.

2. Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le autorità di sicurezza competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, confermano che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare tali informazioni in maniera conforme alle modalità di attuazione.

Articolo 10

Trasmissione di informazioni classificate

1. Ai fini del presente accordo:

a) tutte le informazioni classificate comunicate all'Unione a norma del presente accordo sono inviate tramite:

i) l'ufficio centrale di registrazione del segretariato generale del Consiglio, se indirizzate al Consiglio europeo, al Consiglio o al segretariato generale del Consiglio;

ii) l'ufficio di registrazione del segretariato generale della Commissione europea, se indirizzate alla Commissione europea;

iii) l'ufficio centrale di registrazione delle ICUE del SEAE, se indirizzate all'alto rappresentante o al SEAE;

b) tutte le informazioni classificate comunicate all'ESA a norma del presente accordo sono inviate al:

Servizio di sicurezza dell'ESA
Largo Galileo Galilei, 1
I-00044 Frascati
Italia.

2. Se necessario per specifiche ragioni operative, la corrispondenza proveniente da una parte, anche in formato elettronico, può essere direttamente indirizzata all'altra parte. Le procedure corrispondenti sono stabilite nelle modalità di attuazione.

3. La trasmissione elettronica di informazioni classificate tra l'Unione e l'ESA e tra l'ESA e l'Unione è cifrata conformemente ai requisiti enunciati nelle disposizioni normative e regolamentari applicabili della parte fornitrice. Le modalità di attuazione stabiliscono le condizioni corrispondenti alle quali ciascuna parte può trasmettere, conservare o trattare nelle proprie reti interne le informazioni classificate, fornite dall'altra parte.

Articolo 11

Incidenti di sicurezza

1. L'autorità di sicurezza competente di una parte di cui all'articolo 4, paragrafo 1, informa senza ritardo l'autorità di sicurezza competente dell'altra parte in merito a eventuali casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite dall'altra parte. L'autorità di sicurezza competente della parte in questione conduce indagini, se necessario con l'assistenza dell'altra parte, e ne riferisce i risultati all'altra parte.

2. Le autorità di sicurezza competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate oggetto del presente accordo, compresa la notifica all'altra parte delle circostanze e delle misure adottate per evitare una reiterazione.

Articolo 12

Costi

Ciascuna parte sostiene i costi che ad essa incombono nell'attuazione del presente accordo.

Articolo 13

Altri accordi

Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate oggetto del presente accordo, purché tali altri accordi non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 14

Vigilanza

Il direttore generale dell'ESA, il segretario generale del Consiglio, il membro della Commissione europea responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza e l'alto rappresentante vigilano sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Tutte le divergenze tra le parti derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti. Nel corso di tale negoziazione le parti continuano ad assolvere i rispettivi obblighi a norma del presente accordo.

Articolo 16

DENUNCIA

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto tale notifica scritta, ma senza pregiudizio degli obblighi già assunti a norma del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano a essere trattate in modo tale da essere protette conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.

2. Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni normative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate oggetto del presente accordo.

3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Tali modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.

5. Le notifiche dell'ESA di cui all'articolo 16 e al presente articolo sono indirizzate, per quanto riguarda l'Unione, al segretario generale del Consiglio.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il venti due maggio due mila venti quattro

ALLEGATO

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA IN MERITO ALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA SULLA SICUREZZA E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/696 ([1]), che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea (UE) per il programma spaziale, sono stati affidati all'Agenzia spaziale europea (ESA) una serie di compiti in virtù delle sue competenze nel settore spaziale. Questo, unitamente ai numerosi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni sia per l'UE che per l'ESA, ha reso necessaria la revisione dell'accordo tra l'Agenzia spaziale europea e l'Unione europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni per lo scambio di informazioni classificate ([2]), concluso nel 2008.

A tal fine è stato negoziato e messo a punto da ambo le parti il testo di un nuovo accordo, che definisce le norme per la protezione e la salvaguardia reciproche delle informazioni classificate fornite o scambiate tra l'ESA e l'UE.

Al momento della firma dell'accordo in data odierna, le due parti dichiarano che il presente accordo sostituisce l'accordo tra l'ESA e l'UE sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate firmato a Bruxelles il 18 luglio 2008, che cessa di applicarsi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

([1]) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 170, 12.5.2021, pag. 69).

([2]) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 219, 14.8.2008, pag. 59.